



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 30-05-2023

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattativa dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Piccini Alessandro	P	Corsi Enea	A
Grilli Natalia	P	Paradisi Viola	A
Gentilotti Filippo	A	Petrini Debora	A
Naticchi Adriano	A	Rossi Gianni	P
Calandrini Laura	P	Santini Simoncelli Peter	P
Carubini Simona	P		

Assegnati n. 11 in carica n.11

Presenti n. 6 assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor Piccini Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calandrini Laura

Carubini Simona

Rossi Gianni

IL SINDACO

Visto l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1 c. 26 blocca le aliquote e le tariffe degli Enti Locali, ad eccezione della TARI, e testualmente recita: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*";

Vista la legge dell' 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) art. 1 c. 42;

Vista la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 che conferma il blocco degli aumenti delle tariffe e dei tributi comunali;

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 27/12/2018 che consente, a partire dall'1/1/2019, lo sblocco delle aliquote dei tributi locali.

Vista la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2018.

Vista la Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020.

Vista la legge di bilancio per l'anno 2022 n.234/2021.

Vista la legge di bilancio per l'anno 2023 n.197/2022.

Visto il D.Lgs. 360/1998 che disciplina l'addizionale irpef.

Ritenuto opportuno, nonostante la facoltà di aumento concessa dal Legislatore, confermare per l'anno 2023 l'aliquota relativa all'addizionale comunale irpef come confermata per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Viste le proroghe del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per il 2023, disposte con decreti del Ministero dell'Interno, in base alle quali i bilanci possono essere approvati entro il 31 maggio 2023.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal Responsabile del settore contabile ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI CONFERMARE, per l'anno 2023 l'aliquota dell'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF del Comune di Cantiano già stabilita per gli anni precedenti, nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottoper cento).
- 3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 4) di dare atto inoltre che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Proceduto a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di legge

PROPONE

Di rendere la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ALIQUOTA ANNO 2023

D.LGS. 360/1998

ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023	0,8 %
--------------------------------------	--------------

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2023

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 05-05-2023

Il Responsabile del servizio
F.to **Catena Emiliano**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 05-05-2023

Il Responsabile del servizio
F.to **Catena Emiliano**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Piccini Alessandro

IL VERBALIZZANTE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. del

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1 della Legge 18/06/2009 n.69 e s.m.i.)

Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 D.Lgs. 267/2000)

Lì, 30-05-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Bartolucci Luigi